

**CASSAZIONE CIVILE - Sezioni Unite - sentenza n. 15205 del 21 luglio 2015**

**GLI STANZIAMENTI PER LA SPESA SANITARIA DEVONO OBBEDIRE AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ AI BISOGNI E ALLA RAGIONEVOLEZZA**

*Vi è differenza sostanziale e netta tra il rapporto di lavoro, con i relativi obblighi a carico dei medici e a carico della struttura sanitaria nella quale operano e il rapporto riguardante la provvista finanziaria per affrontare la spesa sanitaria che sussiste invece tra Ospedale, Regione e Stato. Quest'ultimo rapporto è caratterizzato dalla discrezionalità propria delle scelte finanziarie pubbliche, a fronte delle quali non è configurabile un diritto soggettivo alla assegnazione di una somma determinata, ma soltanto un interesse legittimo a che la ripartizione degli stanziamenti sia effettuata con criteri di proporzionalità ai bisogni e di ragionevolezza.*

*omissis*

**Svolgimento del processo**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Como con sentenza non definitiva n. 142 del 2007 dichiarava la Regione Lombardia e il SSN tenuti a manlevare la Italia Hospital s.p.a., obbligata a pagare l'indennità di esclusiva per il personale dirigente medico degli ospedali "classificati, per gli anni 2002/2004 a favore del dott. M.N., medico dirigente in rapporto di esclusività, con la condanna in solido della società, della Regione e del SSN al pagamento della detta indennità, e rigettava la domanda per gli anni 2000, 2001, 2005 e 2006, non essendosi verificata la condizione cui l'art. 7 del c.c.n.l. 1998-2001 ARIS-ANMIRS subordinava il pagamento.

Con sentenza definitiva n. 201 del 2007 lo stesso Giudice condannava in solido la società, la Regione e il SSN al pagamento della somma liquidata.

Tali decisioni, gravate di appello principale del Ministero della Salute e di appello incidentale della Regione Lombardia e del dott. M., venivano riformate dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 194 del 2010, che, esclusa la soggettività del SSN distinto dal Ministero della Salute, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte da Italia Hospital s.p.a. nei confronti del Ministero e della Regione e condannava la società al pagamento in favore del M. delle somme indicate.

Per la cassazione della detta sentenza la Italia Hospital s.p.a. ha proposto ricorso con quattro motivi, il quarto dei quali inteso alla declaratoria della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande svolte dalla società nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Lombardia.

Il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e il dott. M. hanno resistito con rispettivi controricorsi. Il dott. M. ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Nell'udienza del 3.12.2014 la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza depositata il 15.01.2015, rilevato che "nel presente giudizio si pone una questione di giurisdizione" ha rimes-

so gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite, alle quali la causa è stata, poi, assegnata.

Infine la Italia Hospital s.p.a. e il M. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

### **Motivi della decisione**

Osserva il Collegio che la società ricorrente:

con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 c.c.n.l. 1998-2001 ARIS-ANMIRS per il personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali classificati nonché riconosciuti IRCCS;

con il secondo motivo lamenta omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla corrispondenza tra la copertura finanziaria e l'ammontare delle somme spettanti ai medici esclusivisti a titolo di indennità di esclusività;

con il terzo motivo lamenta ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del c.c.n.l. ribadendo la tesi secondo cui "l'ospedale classificato è tenuto a versare l'indennità di esclusività ai medici aventi diritto nei limiti delle somme effettivamente percepite dalla Regione a seguito degli stanziamenti disposti dal Servizio Sanitario Nazionale e per esso dal Ministero della Salute";

con il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Lombardia ed all'uopo sostiene che, poiché il rapporto oggetto del presente giudizio involge un diritto soggettivo, sebbene la soddisfazione dello stesso presupponga la corretta adozione di atti amministrativi, correttamente il primo giudice aveva affermato che "la forza attrattiva del diritto del lavoro comporta l'esame dei rapporti giuridici Ospedale - Regione - Stato, allorché il Giudice sia chiamato ad investigare sui rapporti Medici-Ospedale" (peraltro in base a quanto previsto dall'art. 7 del c.c.n.l. citato, vale a dire da una norma di origine contrattuale).

Orbene tale ultimo motivo risulta infondato e va respinto.

Innanzitutto, stante la netta distinzione tra i rapporti Medici - Ospedale e i rapporti Ospedale - Regione - Stato e considerato che, come è stato ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, "salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato" (v. Cass. S.U. 19.04.2013 n. 9534, Cass. S.U. 15.05.2003 n. 7621, Cass. S.U. 7.03.2003 n. 3508), del tutto infondata è la tesi secondo cui vi sarebbe una "forza attrattiva" del diritto del lavoro che comporterebbe comunque l'esame da parte del giudice ordinario anche dei rapporti Ospedale-Regione-Stato.

Tanto premesso, nell'ambito di tali ultimi rapporti, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che "la questione dell'adempimento degli accordi intervenuti tra Stato e Regione per il finanziamento degli importi da corrispondere ai medici potrà essere fatta valere dall'ospedale dinanzi al giudice amministrativo, inerendo rapporti di natura non paritetica, che implicano l'esercizio di

poteri autoritativi, altamente discrezionali (decisione dell'entità delle risorse da destinare al servizio sanitario e ripartizione fra le varie finalità), di fronte ai quali la posizione del destinatario (l'ospedale) assume carattere di interesse legittimo".

Occorre, infatti, distinguere nettamente tra il rapporto di lavoro, con le relative obbligazioni, fra i medici e l'Ospedale e il rapporto riguardante la provvista finanziaria in ordine alla spesa sanitaria tra Ospedale, Regione e Stato, caratterizzata dalla discrezionalità propria delle scelte finanziarie pubbliche, a fronte delle quali non è configurabile un diritto soggettivo alla assegnazione di una somma determinata, ma soltanto un interesse legittimo a che la ripartizione degli stanziamenti sia effettuata con criteri di proporzionalità ai bisogni e di ragionevolezza (cfr. Cass. 28.05.2004 n. 10267).

D'altra parte, stante la diversità dei rapporti, la connessione con la causa di lavoro non consente di derogare alla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie aventi come petitum sostanziale il detto interesse legittimo, mentre le questioni relative alla interpretazione e alla applicazione del c.c.n.l.

richiamato (nella specie l'art. 7) riguardano soltanto il rapporto fra i medici e l'Ospedale e non anche quello tra l'Ospedale, la Regione e lo Stato, rispetto al quale è estraneo il contratto collettivo di lavoro.

Così respingendosi il terzo motivo e dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte dalla Italia Hospital s.p.a. nei confronti della Regione Lombardia e del Ministero della Salute, la causa va rimessa dinanzi alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri motivi (che concernono la interpretazione e la applicazione della citata normativa collettiva) e per la statuizione sulle spese.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il quarto motivo, dichiara la giurisdizione del G.A. sulle domande proposte dalla Italia Hospital s.p.a. nei confronti della Regione e del Ministero e rimette la causa dinanzi alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri motivi e per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015